



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)
Gemellato con SCUOLE di "MAMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

Circ. Int. n. 196

Marcallo con Casone, 19.03.2020

- A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA
- AL DSGA
- A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI
- ALLA COMPONENTE RSU
- ATTI E SITO

Oggetto: DECRETO CURA ITALIA.

Si trasmettono, in sintesi, gli articoli del Decreto "Cura Italia" che riguardano le istituzioni scolastiche.

24. Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

L'articolo prevede un incremento dei giorni di permesso retribuito coperto da retribuzione figurativa, previsti dall'art. 33 comma 3 della legge 104/92, di ulteriori 12 giorni fruibili nei mesi di marzo e aprile: quindi ai lavoratori che ne hanno diritto sarà possibile fruire dei tre giorni per ciascun mese e in aggiunta di altri 12 giorni da distribuire su quello che resta di marzo e aprile 2020.

25. Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (estende al pubblico impiego la norma di cui all'art. 23, destinata ai lavoratori privati)

L'articolo 25 permette ai genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del pubblico impiego, a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al termine della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (disposta dal DPCM 4 marzo 2020 e attualmente prevista fino al 3 aprile ai sensi dell'art. 2 del DPCM 9 marzo 2020), di fruire alternativamente, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni in totale, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo con il riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione; gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, sono convertiti nel congedo sopradetto con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

La fruizione di tale congedo è subordinata alla condizione che l'altro genitore NON sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o NON sia disoccupato o non lavoratore.

Il limite dell'età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai

sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I genitori con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che l'altro genitore NON sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o sia non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Gli eventuali periodi di congedo parentale, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

26, comma 2. (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

Fino al 30 aprile 2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

39. Disposizioni in materia di lavoro agile

L'articolo riconosce, fino al 30 aprile 2020, il diritto dei lavoratori dipendenti disabili in condizioni di gravità o dei lavoratori che assistono un disabile in condizioni di gravità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, purché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

42. Disposizioni INAIL

Il comma 2 prevede che in caso di accertata infezione da COVID 19 collegata all'attività lavorativa certificata dal medico, l'INAIL assicura la relativa tutela dell'infortunato; le prestazioni INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

75. Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile...

L'articolo autorizza le Amministrazioni Pubbliche, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto della normativa antimafia, naturalmente nel caso di acquisti sopra la soglia comunitaria, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa». Gli acquisti devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

L'articolo autorizza anche a stipulare il contratto immediatamente, anche in deroga ai termini dell'articolo 32 del d.lgs. 50/2016, previa acquisizione di una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informativo dell'ANAC, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia.

77. Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici

L'articolo prevede che le istituzioni scolastiche, sulla base di un DM che definirà i criteri e i parametri per l'assegnazione, saranno destinatarie di risorse finalizzate a dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali e di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti.

87.87. Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali (qui è ripreso quello che è scritto nelle FAQ)

L'art. 87 ribadisce che nelle pubbliche amministrazioni – e quindi anche nelle istituzioni scolastiche – il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Non sussiste più una data precisa di scadenza, ma si rimanda alla cessazione dello stato di emergenza o fino a nuovo DPCM. Quindi:

1. a) la presenza del personale negli uffici è limitata e finalizzata ad assicurare esclusivamente le attività che il dirigente ritiene indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
2. b) la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile si può attuare anche a prescindere dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
3. c) la prestazione lavorativa può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, nel qual caso il dirigente scolastico non è più responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti stessi.

Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, cioè quelle maturate nell'anno scolastico 2018/19 da fruire entro il 30 aprile, del congedo (solo su istanza del lavoratore), della banca ore (cioè le ore di riposo compensativo delle ore di straordinario alla data odierna), della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.

Esperate tali possibilità, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

L'articolo inoltre sospende per sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto (quindi fino alla metà di giugno) le procedure concorsuali di accesso al pubblico impiego.

88. Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto dei biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

L'articolo estende ai contratti di soggiorno, per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, quanto previsto dall'art. 41 c. 4 del d.lgs. n. 79/2011 in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, nonché dall'art. 1463 del c.c. (come previsto dall'articolo 28 del DL 2 marzo 2020 n. 9).

La sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta ricorre anche in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

Le scuole, quindi, che si trovano nella situazione sopradescritta presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL istanza di rimborso al venditore, che emette un buono da utilizzare entro un anno dall'emissione.

91. Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici

È integrato l'articolo 3 del DL 23 febbraio n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n.13, con l'introduzione del comma 6 bis con cui si prevede che il rispetto delle misure di contenimento, previste appunto dal decreto-legge citato, sono valutate ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore anche relativamente all'applicazione di decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti. Si tratta di una norma di ulteriore tutela nei casi di contenzioso che dovessero riguardare le scuole in relazione a viaggi di istruzione o uscite didattiche per i quali fossero stati stipulati contratti.

L'articolo rende inoltre possibile l'erogazione della anticipazione del prezzo anche in caso di consegna in via d'urgenza.

103. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Ai fini del computo di tutti i termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente, non si tiene conto del periodo tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020. Le amministrazioni sono comunque invitate a concludere in tempi ragionevoli i procedimenti, tenendo conto delle urgenze e delle motivazioni delle istanze. Viene prorogata al 15 giugno 2020 la validità di certificati, attestati, permessi, concessioni... in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile.

Sono sospesi fino al 15 aprile anche i termini dei procedimenti disciplinari del personale, pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente a tale data.

107. Differimento di termini amministrativo-contabili

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito al 30 giugno 2020 il termine di adozione del conto consuntivo relativo all'esercizio 2019.

120. Piattaforme per la didattica a distanza

Vengono stanziati finanziamenti (85 milioni per il 2020) perché le scuole possano dotarsi di piattaforme per la formazione a distanza, per dare strumenti in comodato d'uso agli studenti meno abbienti che non ne siano provvisti e per la formazione dei docenti. Per assicurare la funzionalità della strumentazione informatica necessaria per la didattica a distanza nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo, viene prevista la sottoscrizione di contratti fino al termine dell'attività didattica con assistenti tecnici (fino a un totale di 1000 unità). Il Ministero, con un proprio decreto, assegnerà alle scuole i fondi e determinerà la ripartizione del personale da assumere ed è autorizzato ad anticipare alle scuole le somme necessarie per attuare le misure previste.

121. Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari

Vengono assegnate risorse alle scuole per garantire la continuità del servizio ai docenti titolari di contratti di supplenza breve nei periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza.

Di seguito, il link del Decreto integrale pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17.03.2020.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sq>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alessandra Moscatiello

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.)